

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 11 - numero 2108 di giovedì 19 febbraio 2009

Le immagini dell'insicurezza: un ponteggio a rischio

Un'immagine rappresentativa di un lavoro incompleto. Ponteggio sì, ma molto disinvolto...

Pubblicità

Presentiamo oggi l'immagine di alcuni operai che stanno lavorando alla ristrutturazione della facciata di una casa. Per questa attività sono stati montati dei ponteggi, ponteggi che però sono montati in modo alquanto "disinvolto": parapetti mancanti, punti di appoggio e ancoraggio non sicuri, raccordi improvvisati, ecc.

Per non parlare della palese assenza di dispositivi di protezione anticaduta...

Prima dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa è necessario che il lavoratore sia sottoposto ad una formazione che gli permetta di svolgere l'attività in sicurezza, in seguito è necessario che il datore di lavoro effettui una valutazione del rischio per determinare quali misure di sicurezza debbano essere applicate.

Il questo caso si riscontra un allestimento non idoneo e funzionale del ponteggio a cui si aggiungono la mancanza di idonei equipaggiamenti anticaduta, ad esempio di imbracature e di cinture di sicurezza collegate ad un ancoraggio resistente.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Ricordiamo che la procedura di analisi di valutazione dei rischi nel caso dei lavori in quota prevede una prima fase in cui vengono identificati i pericoli di caduta dall'alto e stimata la probabilità di accadimento e la conseguenza di ciascun pericolo. Successivamente si procede all'eliminazione del rischio mediante l'adozione di misure che consistono o nell'eliminazione del rischio stesso se possibile, o con la sostituzione mediante la fornitura di mezzi alternativi di intervento, oppure con l'isolamento del rischio mediante l'adozione, ad esempio, di parapetti, impalcati, reti, che permettano di circoscrivere il luogo con rischio caduta dall'alto.

In presenza di rischi residui, questi devono essere eliminati, o almeno minimizzati, mediante l'uso di DPI di posizionamento o di arresto caduta.

Per ulteriori approfondimenti segnaliamo alcuni articoli di PuntoSicuro:

[Edilizia sicura in TV: il ponteggio sicuro](#)

[Una lista di controllo per la sicurezza dei ponteggi](#)

[Imparare dagli errori: quando il ponteggio non c'e'](#)

[La sicurezza nel montaggio e smontaggio di ponteggi per facciate](#)

Segnaliamo inoltre: Ispesl, [Linee guida "Montaggio, smontaggio, trasformazione ponteggi"](#).

[D.Lgs. 81/2008 - Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto](#)

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti:

- a) assorbitori di energia;
- b) connettori;
- c) dispositivo di ancoraggio;
- d) cordini;
- e) dispositivi retrattili;
- f) guide o linee vita flessibili;
- g) guide o linee vita rigide;
- h) imbracature.

2. Il sistema di protezione, certificato per l'uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri.

3. Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisorie.

4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.

Federica Gozzini



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

www.puntosicuro.it